



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del **Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata all'Assistenza Sanitaria (ADI/CDI) a favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nel territorio dell'Ambito territoriale sociale C2.**

Gli interventi, predisposti dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, sono volti a facilitare la partecipazione e la collaborazione, della persona assistita e del suo nucleo, nella ricerca delle soluzioni più idonee per favorire l'autonomia, contrastare situazioni di isolamento e insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, sostegno e aiuto alla persona non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente, sostegno e aiuto al nucleo familiare che ha in carico una persona non autosufficiente (care giver).

La caratteristica del servizio ADI è l'unitarietà dell'intervento che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati (PAI). La necessità dell'integrazione nasce dalla complessità della domanda di salute -cura che richiede un approccio sistemico che tenga conto della globalità dei bisogni della persona, siano essi di natura sanitaria o sociale.

L'ADI risponde all'esigenza di superare la sostanziale separatezza degli interventi domiciliari svolti dall'Azienda Sanitaria Locale e dai Comuni, e la difficoltà degli operatori a realizzare interventi multi professionali coordinati. Aspetti entrambi che rappresentano le maggiori criticità nello sviluppo della integrazione sociosanitaria, così come delineata dall'Accordo di Programma per la realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sottoscritto in data 26.10.2015 dall'Ambito Territoriale e dal Distretto Socio Sanitario di Maddaloni

ARTICOLO 2: CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata all'Assistenza Sanitaria (ADI/CDI) a favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti è finalizzato a:

- ✓ sostenere l'autonomia personale degli anziani non autosufficienti
- ✓ sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti bisognosi di assistenza

Il servizio si caratterizza per:

1. flessibilità dell'intervento e delle prestazioni
2. articolazione dell'orario funzionale alle esigenze e ai ritmi di vita degli utenti



3. personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy.

Il servizio si propone le suddette finalità ed obiettivi generali:

- mantenere la persona nel proprio contesto di vita attraverso interventi a sostegno della famiglia e della persona con prestazioni sociali e sanitarie integrate svolte in regime domiciliare, ovvero nel contesto della vita quotidiana;
- sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e le capacità possibili della persona anziana per permettere il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
- adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell'utente;
- utilizzare il ricorso ai servizi residenziali o semiresidenziali in via subordinata ed esperendo modalità che circoscrivono di norma a un periodo programmato la prestazione, sulla base di un definito piano di intervento.

In particolare gli obiettivi del servizio sono:

- ridurre la permanenza in ospedale e favorire la de-ospedalizzazione, attraverso l'istituto della dimissione socio-sanitaria protetta;
- Aiutare la persona anziana nel processo di autonomia;
- Fornire sollievo e sostegno alla famiglia, su cui gravi l'onere assistenziale di una persona anziana con ridotta o compromessa autonomia;
- Mantenere la persona il più a lungo possibile presso il proprio domicilio, conservando le sue abitudini di vita, i suoi rapporti familiari, le sue amicizie;
- Facilitare e sviluppare la socializzazione, facendo riferimento anche ad una rete di sostegno sociale;
- Favorire l'integrazione sociale ed il miglioramento della qualità della vita della persona anziana;
- Rendere partecipi in primis i soggetti stessi e le loro famiglie, attivando e sostenendo i rapporti tra nucleo familiare e servizi territoriali, associazionismo e terzo settore;
- Prevenire la manifestazione di comportamenti a rischio all'interno del nucleo familiare;
- Prevenire e recuperare situazioni di solitudine ed emarginazione.

ARTICOLO 3:DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata all'Assistenza Sanitaria (ADI/CDI) a favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, si rivolge a soggetti in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea protratta, derivanti da condizioni critiche di bisogno socio – sanitario o patologiche ed in particolare pazienti che si trovino (a titolo esemplificativo) in una delle seguenti condizioni:

- ✓ Anziani non autosufficienti in condizioni di fragilità con limitazione dell'autonomia parziale o totale:



- ✓ Pazienti con patologie sub- acute temporaneamente invalidanti, trattabili a domicilio;
- ✓ Pazienti in dimissione socio – sanitaria protetta da reparti ospedalieri;
- ✓ Utenti con disabilità, pluripatologie e patologie cronico–degenerative che determinano limitazione dell'autonomia;
- ✓ Pazienti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata o da altre patologie in fase terminale, assistiti a domicilio con le cure sanitarie del caso, per cui l'U.V.I. (UNITA' DI VALUTAZIONE INTEGRATA)valuterà la necessità di eventuali prestazioni di cui richiedere l'attivazione per completare il Progetto di Cura Domiciliare.

L'accesso alle prestazioni di ADI/CDI è riservato ai soggetti non autosufficienti che hanno presentato istanza al Segretariato Sociale dell'Ambito territoriale , considerata ammissibile dall'U.V.I., ovvero dall'equipe professionale con competenze multidisciplinari, che rileva i bisogni sanitari e socio sanitari complessi e costituisce l'anello operativo strategico in sede locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

L'U.V.I effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza e dei bisogni assistenziali dei pazienti/utenti; elabora il piano assistenziale personalizzato (obiettivi e tipologia, frequenza e durata degli interventi), condiviso con l'utente e la sua famiglia e da essi sottoscritto, verifica e aggiorna l'andamento del piano di assistenza individualizzato.

L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire l'attivazione del piano di assistenza individualizzato, definito dall'U.V.I. per la parte socio-assistenziale (ADI) e per le prestazioni oggetto dell'appalto, entro sette giorni dalla richiesta di intervento a favore dell'utente da parte dell'Ufficio di Piano.

Dovrà inoltre concordare, con il referente del Comune e con il responsabile del caso, nominato in sede di UVI, le procedure necessarie per l'avvio del servizio e delle modalità di attuazione per ogni singolo caso. La durata delle prestazioni è definita nel progetto personalizzato elaborato in funzione del grado di non autosufficienza della persona (totalmente non autosufficiente; gravemente non autosufficiente; parzialmente non autosufficiente) e delle risorse familiari e comunitarie presenti.

ARTICOLO 4:DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per Assistenza Domiciliare Integrata si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-sanitarie espletate al domicilio dell'utente. L'accesso alle prestazioni è garantito dal Welfare di accesso che trova nel Segretariato Sociale territoriale l'ingresso ai servizi Socio-Sanitari integrati ed ai servizi di Assistenza Domiciliare.

Il Segretariato sociale territoriale, una volta effettuata una prima valutazione del bisogno, attiva la rete formale e informale dei servizi, attraverso le seguenti fasi:

- 1) accesso-presenza in carico da parte dell' Ambito territoriale;
- 2) UVI e redazione del PAI;



- 3) erogazione della prestazione;
- 4) valutazione del servizio;
- 5) rendicontazione.

ARTICOLO 5: ATTIVITA' E PRESTAZIONI

Le prestazioni ADI si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano su 30 ore mensili per ogni utente ..

Attesa la necessità per il **servizio ADI**, di assicurare prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata, per rispondere a bisogni complessi di natura sociale e sanitaria del cittadini richiedenti, l'aggiudicatario deve assicurare il necessario coordinamento con le prestazioni di carattere sanitario (infermieristiche, riabilitative e di medicina generale e specialistica) attribuite per competenza alla ASL.

Le principali prestazioni richieste, sono le seguenti:

- 1. Prestazioni igieniche di semplice attuazione** : si tratta di prestazioni che non richiedono competenze e/o interventi professionali di tipo sanitario, ma di supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico: aiutare ad alzare l'utente dal letto;
curare, sollecitare e controllare l'igiene della persona (aiuto per il bagno, pulizia personale e vestizione); aiuto per una corretta deambulazione, nel movimento degli arti invalidanti e nell'utilizzo di semplici ausili sanitari; accorgimenti per una giusta posizione degli arti invalidi in condizioni di riposo; mobilitazione delle persone costrette a letto; assistenza per una corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico; segnalazione al medico curante di cambiamenti nelle condizioni fisiche; prevenzione delle piaghe da decubito mediante prestazioni che non richiedono specifici interventi sanitari;
- 2. Prestazioni di segretariato sociale:** informazioni sui diritti e servizi; aiuto nell'istruttoria di istanze per l'accesso alle prestazioni di competenza dei servizi socio-assistenziali del Comune e socio- sanitari della Asl;
- 3. Servizio di accompagnamento:** presso centri di socializzazione, ricreativo-culturali e riabilitativi; presso ambulatori e strutture ospedaliere; in mancanza di risorse familiari e di volontari, assistenza diurna per eventuali ricoveri ospedalieri; sostituzione temporanea in alcuni compiti delle figure parentali qualora queste siano assenti per gravi motivi o impossibilitati a svolgere i ruoli (malattia, ospedalizzazione, ecc.);
- 4. Aiuto e coinvolgimento per il governo della casa:** riordino del letto e della stanza; pulizia dei servizi e dei vani dell'abitazione utilizzati con attenzione all'aerazione e illuminazione dell'ambiente; cambio e lavaggio della biancheria anche con l'utilizzo di servizio di lavanderia; spesa e rifornimenti; preparazione dei pasti; eventuale aiuto nella assunzione dei pasti e nella pulizia delle stoviglie.



Le prestazioni del presente articolo complessivamente e singolarmente, come previsto dal piano individuale di assistenza, non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica del piano individuale con l'Assistente sociale responsabile del caso.

ARTICOLO 6:MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di ADI/CDI deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.

Ogni intervento dovrà svolgersi in orario diurno e nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato, nonché, ove necessita, anche le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, l'aggiudicatario del servizio dovrà garantire l'attivazione del piano di assistenza individualizzato, definito dall'U.V.I. per la parte socio-sanitaria (ADI) e per le prestazioni oggetto dell'appalto, entro sette giorni dalla richiesta di intervento a favore dell'utente da parte dell'Ufficio di Piano.

Dovrà inoltre concordare, con il referente del comune e con il responsabile del caso, nominato in sede di UVI, le procedure necessarie per l'avvio del servizio e delle modalità di attuazione per ogni singolo caso. La durata delle prestazioni è definita nel progetto personalizzato elaborato dall'Unità di Valutazione Integrata ed è in funzione del grado di non autosufficienza della persona (totalmente non autosufficiente; gravemente non autosufficiente; parzialmente non autosufficiente) e delle risorse familiari e comunitarie presenti.

Nei casi di urgenza il gestore si impegna ad attivare il servizio nei tempi concordati con l'assistente sociale o con l'Ufficio di Piano, comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione.

L'Ufficio di Piano fornirà all'affidatario, dopo la prevista valutazione da parte dell'UVI, l'elenco nominativo dei soggetti da assistere. Tale elenco iniziale potrà essere eventualmente modificato in corso di esecuzione del servizio, a seconda delle necessità stabilite dall'Ambito, senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta, salvo il pagamento del compenso per le maggiori ore da effettuare e concordate preventivamente con l'Ambito e, comunque, sempre nei limiti di spesa disponibili.

ARTICOLO 7:MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto-offerta e nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.

Qualora l'offerta di gara sia presentata da consorzi o raggruppamenti d'impresa dovranno essere indicati, in sede di presentazione del progetto tecnico organizzativo, i nominativi delle ditte che svolgeranno i servizi precisando per ciascuna di esse le parti del servizio che svolgeranno.



L'appaltatore dovrà curare, oltre alla redazione di apposita scheda nominativa per utente, in triplice esemplare, di cui uno da trasmettere al Comune interessato e l'altro all'Ufficio di Piano dell'Ambito, anche una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, allo scopo di consentire all'Ambito la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti dal servizio.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell'esecuzione delle attività affidate con riferimento a:

- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio;
- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle risposte, grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani attraverso la somministrazione di appositi questionari;

L'aggiudicatario si impegna ad allegare alla fattura tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione con particolare riferimento al numero di operatori, al profilo professionale rivestito ed alle ore erogate e comunque secondo le indicazioni comunicate dall'Ufficio di Piano.

L'aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio di Piano eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.

All'Ambito Territoriale, tramite il Responsabile dell'Ufficio di Piano, compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 8: MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come indicato nella proposta progettuale allegata all'offerta e da un Assistente Sociale con funzioni di Coordinamento per il servizio ADI.

Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali che saranno impegnate secondo lo schema orario di massima e la categoria di appartenenza così come di seguito specificato:

Profilo professionale	Settimane	Totale ore	Costo ora	Importo Totale
Coordinatore Cat. D2 CCNL Coop.	52	454,88	19,78	€8.997,52



Personale O.S.S. -Cat. C2 CCNL Coop .	52	14.006,18	18,15	€.254.212,27
--	----	-----------	-------	--------------

Il costo orario posto a base di gara è pari a :

€. 19,78 per coordinatore – D2;

€ 18,15 per OSS – C2;

Il personale deve avere idonea qualifica o titolo di studio ed iscrizione all'Albo, ove previsto. Il numero degli operatori dovrà essere adeguato alle esigenze complessive determinate in ciascun comune dal numero degli utenti e degli impegni richiesti dai singoli piani di assistenza individualizzati.

L'aggiudicatario deve far riferimento, nell'inquadramento delle figure professionali oggetto del presente servizio alle categorie del CCNL Cooperative Sociali quali indicati nel prospetto ed alla corrispondente retribuzione.

Dovrà essere garantita la presenza di n. 1 Assistente Sociale che dovrà operare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito per la attivazione e realizzazione dei piani individualizzati di assistenza e per il loro monitoraggio e dovrà periodicamente relazionare all'Ufficio di Piano.

L'appaltatore individua il Coordinatore responsabile del servizio, avente i requisiti previsti per legge , il quale costituirà il referente unico dell'appalto per il controllo dell'andamento del Servizio.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla stazione appaltante al Coordinatore Responsabile designato dall'appaltatore presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'appaltatore stesso.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ARTICOLO 9:DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata con decorrenza dalla data di consegna del servizio e fino all'esaurimento dell'importo contrattuale corrispondente a circa 52 settimane di servizio.

La suddetta durata deve intendersi solo presuntiva; tuttavia si dà atto che al momento i servizi finanziati dai PAC non potranno proseguire oltre il 30.06.2019 e pertanto tale data va considerata quale termine ultimo dell'affidamento del servizio, salvo diversa disposizione dell'Autorità di gestione e fermo restando il limite dell'importo contrattuale.



L'esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con consegna anticipata sotto le riserve di legge.

ARTICOLO 10: VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento, relativo a circa 52 settimane di servizio è di € 280.474,41 inclusa IVA, ed inclusa ogni altra tassa, utile d'impresa e spese generali, di cui € 140.474,41 Fondi PAC ed € 140.000,00 Fondi ASL CE. L'importo complessivo del servizio IVA esclusa è pari ad € **267.118,48** (IVA la 5% pari ad euro 13.355,92).

Il suddetto valore è stato elaborato tenendo conto delle figure professionali che saranno impegnate secondo lo schema orario di massima e la categoria di appartenenza così come sopra specificato.

Il costo orario posto a base di gara è pari a :

€ 19,78 per coordinatore – D2;

€ 18,15 per OSS – C2;

Il costo sopra riportato deve intendersi per ora di prestazione da erogare, comprensivo di spese generali e utile e di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc), a cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara. Resta pertanto inteso che il costo orario convenzionale è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell'appalto in funzione del profilo professionale richiesto, ed è composto dal costo delle figure professionali richieste, sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione dell'impresa. In sede di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'Ente committente procederà alla rideterminazione del quadro economico dell'appalto e dei costi orari unitari di ciascuna figura professionale da corrispondere all'appaltatore in base all'offerta formulata. L'importo contrattuale sarà determinato sulla base del prezzo offerto in sede di gara per ciascuna ora di servizio moltiplicato per il numero di ore sopra riportato. Il numero attuale di assistiti all'interno del Servizio ADI è di 76 Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Si precisa che il numero degli assistiti sopra indicato è meramente indicativo e non impegnativo.

Il numero delle ore ed il numero degli utenti è pertanto indicativo e può subire variazioni in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento attuale stante la specificità del servizio strettamente connesso alla tipologia dell'utenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente aggiudicatario accetta e prende atto che durante il contratto potranno verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione, le quali dovranno



essere garantite alle stesse condizioni di cui al presente capitolato fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Le variazioni del numero delle ore e/o degli utenti possono verificarsi in relazione ai bisogni dell'utenza che accede al servizio secondo le modalità descritte all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Non possono comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.

ARTICOLO 11:OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

La Ditta Aggiudicataria si impegna a realizzare quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto proposto nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

Tutte le attività inerenti il servizio oggetto di appalto sono svolte dall'Aggiudicatario con propri mezzi e proprio personale.

La Ditta deve disporre, pertanto, di una figura di coordinamento che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori e che costituirà l'interlocutore unico sia per l'Ambito sociale C2 che per i Servizi sociali comunali.

Il Coordinatore deve essere in possesso di laurea specialistica in: Scienze dell'Educazione/ Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e di esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi socio/educativi.

Il Coordinatore è il referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca l'Ambito nel tenere i contatti con gli operatori sanitari e con le famiglie.

La Ditta deve organizzare, inoltre, un servizio di segreteria al fine di gestire le sostituzioni, predisporre statistiche, fornire dati sull'andamento del servizio e sui singoli interventi rivolti agli assistiti.

La Ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari dei propri operatori in collaborazione con le famiglie nelle quali operano.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale previste dalla normativa regionale vigente in materia;
- fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un "tesserino di riconoscimento", contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente. Il mancato rispetto di



tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- comunicare giornalmente e tempestivamente, via mail alla stazione appaltante, tutte le variazioni di orario che vengano improvvisamente a presentarsi e concordare con gli stessi le migliori soluzioni;
- garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
- ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale, in caso di sciopero;
- dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmata dall'utente;
- trasmettere ogni tre mesi alla stazione appaltante una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all'Ufficio di Piano la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
- garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato; pertanto, l'Ambito è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio
- a favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori, con corsi di qualificazione nell'arco temporale di affidamento del servizio, da documentare alla stazione appaltante. La formazione avrà luogo fuori dell'orario di servizio;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003
- realizzare, d'intesa con l'Ambito, pubblicare e divulgare la Carta dei Servizi.



ARTICOLO 12: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell'appaltatore.

L'appaltatore deve provvedere ad idonea formazione del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto in relazione alla tipologia del servizio prestato.

Tale formazione dovrà essere svolta in collaborazione con l'Ambito Territoriale C2 secondo le modalità con la stessa concordate ed in ordine alle singole caratteristiche degli utenti serviti.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

In caso di avvicendamento del personale impiegato la formazione dovrà essere ripetuta con i nuovi operatori secondo le medesime modalità.

L'appaltatore è obbligato ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto di cui sopra e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo n. 626/94 e, in particolare, a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche ed è, inoltre, tenuto alla riservatezza dei dati di cui è venuto a conoscenza in funzione del presente contratto.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'immediata sostituzione delle unità di personale assenti per malattia, ferie, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ambito Territoriale. L'impresa, in ogni caso, opererà in modo da limitare il più possibile il turn-over e garantire la continuità del personale impegnato nel Servizio.

L'Ambito Territoriale, potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio.

L'Ambito Territoriale, potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta Aggiudicataria l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di



riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Prima dell'inizio del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere al Dirigente dell'Ambito Territoriale l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo dei requisiti richiesti, certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e copertura assicurativa, nonché in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed infortunistica.

ARTICOLO 13:CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Ambito Territoriale intende salvaguardare il personale in servizio.

A tal fine, sia per garantire la continuità assistenziale, sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità maturate, è fatto obbligo al soggetto che si aggiudica la gara relativa all'oggetto di impiegare, nell'espletamento del servizio appaltato, prioritariamente gli operatori che nel precedente anno hanno realizzato analoga prestazione per almeno 6 mesi alle dipendenze della Ditta Appaltatrice.

A tal fine il personale avente diritto, dovrà possedere i titoli di studio richiesti dal presente Capitolato e dovrà risultare avere effettivamente espletato il servizio di assistenza domiciliare regolarmente assunto dalla ditta appaltatrice, quale risultante dai dati dei rispettivi Centri Impiego e/o libri matricola.

La Ditta aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile.

ARTICOLO 14:PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Ambito territoriale C2 si impegna a pagare il corrispettivo come risultante dalla gara, oltre ad IVA come per legge, riferito al numero di ore di assistenza domiciliare effettivamente prestate.

L'importo per ogni prestazione oraria effettivamente resa si intende comprensivo di qualunque costo sopportato dalla Ditta per l'erogazione del servizio (segreteria, coordinamento, formazione etc). L'ora di servizio si intende al netto del tempo necessario all'operatore per raggiungere il luogo di lavoro.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle relative fatture riepilogative dei servizi effettuati nel periodo di riferimento corredate dalla documentazione relativa a:

1. le ore di servizio effettuate da ciascun operatore con espressa indicazione del profilo professionale di appartenenza;
2. riepilogo complessivo delle ore effettuate nel mese di riferimento;
3. ulteriore documentazione indicata dall'Ufficio di Piano necessaria ai fini della rendicontazione all'Autorità di Gestione sull'utilizzo dei fondi PAC.

La documentazione a corredo delle fatture dovrà essere vistata dal Servizio sociale comunale competente per territorio e dall'Aggiudicatario.



In caso di fatture irregolari o prive della documentazione regolarmente vistata dai servizi sociali competenti o di contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso alla data di contestazione e fino al completamento della regolarizzazione ovvero della procedura dell'eccezione dell'inadempimento. In tal caso

la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento nè aver titolo al risarcimento dei danni, nè ad altre pretese.

In ogni caso il pagamento delle fatture ed il relativo termine è subordinato all'acquisizione di apposita certificazione di regolarità contributiva.

Il pagamento sarà effettuato dall'Ambito al Contraente entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, previa acquisizione di DURC regolare. L'Amministrazione si riserva di verificare i servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e la regolarità delle informazioni fornite.

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di cessione del credito, si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15: ONERI PER LA SICUREZZA

E' onere dell'appaltatore predisporre adeguato Piano per la sicurezza e per l'espletamento del servizio nelle sue componenti ed eseguire lo stesso nel rispetto del D. Lgs. n. 81/08.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare i documenti predetti e il nominativo del Responsabile della sicurezza prima dell'avvio del servizio.

ARTICOLO 16: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123); vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che è stato predisposto il DUVRI e non sussistono rischi da interferenza. Il DUVRI è allegato al presente capitolato.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.



ARTICOLO 17: RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSUNZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La Ditta si impegna ad assicurare il rispetto delle disposizioni, previste dal D.Lgs.81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione e protezione dai rischi nei confronti dei lavoratori e degli operatori incaricati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente affidamento.

L'impresa si impegna, altresì, al rispetto delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sul collocamento dei disabili.

ARTICOLO 18: COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

La Ditta sarà ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone (terzi, compresi i bambini e i prestatori lavoro) o cose.

La Ditta si impegna di conseguenza al totale risarcimento danni, esonerando l'Ambito sociale C2 da ogni responsabilità.

A tale scopo, inoltre, la Ditta ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ambito viene considerato "terzi" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

L' Ambito territoriale è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza dovrà avere massimale almeno pari a € 1.000.000,00 per danni a persone, a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone per la durata dell'affidamento.

Restano ad esclusivo carico della Ditta gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.



In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Ambito Territoriale C2, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €1.000.000,00 (eurounmilione/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovranno essere consegnate all'Ufficio di Piano prima della data di inizio del servizio.

ARTICOLO 19:CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità e le previsioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto o dell'eventuale esecuzione anticipata del servizio, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale valida per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, il versamento delle penali secondo quanto previsto nel successivo art. 22 nonché il rimborso delle spese che l'Ambito Territoriale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'aggiudicatario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito Territoriale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 20: SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE PRESTAZIONI

L'Ambito territoriale, attraverso l'Ufficio di Piano, eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della Ditta. L'Ambito ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto degli standard di qualità richiesti.

Nello specifico l'Ambito potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:



- la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto/ offerta presentato dall'aggiudicatario;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione:
- l'andamento della gestione, con eventuale coinvolgimento dei Servizi sociali comunali competenti per territorio e della Ditta;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi previsti dal servizio;
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto educativo.

Sul servizio oggetto del presente appalto saranno effettuati periodici incontri di verifica fra l'Ambito la Ditta e gli operatori. Alla Ditta è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

La Ditta è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Istituzione.

L'Ambito ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzie di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo dello studente o dal servizio oggetto dell'appalto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

La Ditta dovrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese e dovrà dotare la struttura di appositi meccanismi di registrazione (es registri) delle presenze in servizio, per consentire la verifica delle presenze da parte dell'Ambito al termine di ogni mese, e comunque quando da questa richiesto.

In caso di inadempienza degli operatori, l'Ambito informa tempestivamente la Ditta appaltatrice affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni e applica le penali previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 21: CONTESTAZIONI

L'Ambito farà pervenire per iscritto alla Ditta le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Ambito al coordinatore referente della Ditta si intendono come presentate direttamente alla stessa.



ARTICOLO 22: PENALI

Le penali vengono così articolate:

- 1) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso e all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Istituzione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- 2) € 100,00 per il secondo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
- 3) € 100,00 per ogni giorno successivo al secondo di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, sempre ferma restando la ritenuta del corrispondente compenso;
- 4) € 100,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale non idoneo ai sensi del presente capitolato, intendendosi per inidoneità anche il mancato assolvimento integrale degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, da parte della Ditta;
- 5) per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio (a titolo esemplificativo: mancato rispetto del CCNL, mancato rispetto degli orari della prestazione, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti con modalità non previste dal PAI o non concordate con l'UVI, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ambito.

Per periodi più lunghi di sospensione e per gravi disservizi formalmente denunciati, il contratto dovrà intendersi risolto per inadempienza della ditta aggiudicataria ed incamerata la cauzione emessa a favore dell'Ambito Territoriale.

Sono considerati gravi disservizio tutte le disfunzioni contrarie alle regole contrattuali, alla violazione della privacy, alla tutela della dignità dell'anziano e della sua famiglia, nonché i comportamenti contrari alle norme contenute nella Carta dei Servizi.

Il provvedimento è assunto dall'Ambito Territoriale.

L'Ambito Territoriale procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese, nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale; mancando i crediti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione.



L'applicazione delle penalità, di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti all'Ambito Territoriale, per le eventuali violazioni contrattuali.

ARTICOLO 23: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ambito Territoriale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza che la Ditta possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ambito Territoriale;
- b) gravi condotte del personale impiegato;
- c) applicazione di 3 successive penalità;
- d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria;
- f) subappalto del servizio oggetto del presente contratto o cessione anche parziale dello stesso;
- g) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- i) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto, che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- j) l'Ambito Territoriale, potrà avvalersi per il recupero dei danni causati da quanto sopra anche sulla cauzione prestata, con il conseguente obbligo dell'aggiudicataria di procedere immediatamente al reintegro della cauzione stessa.

ARTICOLO 24: DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non è cedibile e non sono ammesse forme, neppure parziali, di subappalto. La violazione del divieto di cui al presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ARTICOLO 25: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

È espressamente escluso il ricorso a collegio arbitrale rimandandosi la risoluzione delle vertenze al giudice ordinario. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.



ARTICOLO 26: SPESE CONTRATTUALI

Le spese e i diritti inerenti il presente contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese le spese di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, ed ogni altro onere, se dovuti.

E' d'obbligo la firma digitale per la sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 27: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L' Ambito territoriale C2 è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

ARTICOLO 28: OBBLIGO DI TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

ARTICOLO 29: DOMICILIO, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio dell'affidamento, il domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, ed il recapito telefonico del Coordinatore.

Il Coordinatore deve essere reperibile telefonicamente ed a disposizione dell'Ambito Territoriale- Ufficio di piano durante l'orario di funzionamento del servizio. Dovrà altresì garantire incontri periodici, con i preposti uffici dell'Ambito Territoriale, di verifica del servizio oggetto del capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà,



altresì, fornire ai familiari degli utenti un recapito telefonico e di fax, per consentire di comunicare, in tempo utile, ogni eventuale assenza del figlio alle lezioni scolastiche.

ARTICOLO 30:CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Affidamento e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Bando di gara e dal presente Capitolato d'Affidamento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e al Codice Civile.

ARTICOLO 31:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maddalena Varra

ARTICOLO 32: CLAUSOLA FINALE

L'Ambito C2 si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto o di cederlo prima della scadenza in caso di intervenuta modifica organizzativa e normativa circa le sue competenze istituzionali, ovvero in caso di trasformazione o di sua soppressione. La Ditta Aggiudicataria dichiara di ben conoscere la presente clausola che accetta, unitamente a tutte le altre, incondizionatamente anche con la doppia sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile.